



D.R. n. **60** del **16** aprile 2019

**Regolamento per le attività  
associative degli studenti della Luiss  
Guido Carli**

**Il Rettore**

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Visto lo Statuto di autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, pubblicato in G.U. n. 240 del 15 ottobre 2018;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo della Luiss Guido Carli, emanato ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e decreti successivi;
- Visto il Regolamento per le attività associative degli studenti della Luiss Guido Carli approvato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 25 giugno 2014 e modificato nella seduta del 13 dicembre 2017;
- Vista la delibera del Comitato Esecutivo nella seduta del 2 aprile 2019;

**Decreta**

È modificato il Regolamento per le attività associative degli studenti della Luiss Guido Carli, come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Prof. Andrea Prencipe

LUISS



# **Regolamento per le Attività Associative degli Studenti Luiss Guido Carli**

(approvato dal Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli nella seduta del 25 giugno 2014  
e modificato dal Comitato Esecutivo nelle sedute del 13 dicembre 2017 e 2 aprile 2019)



## Capo I Associazioni studentesche e giornali a diffusione interna

### **Art. 1 Principi generali**

La Luiss Guido Carli riconosce il valore dell'associazionismo studentesco quale dimensione collettiva privilegiata dell'agire umano, in cui i ragazzi possono sviluppare, durante il percorso di studi, una piena consapevolezza civica tanto dei propri diritti quanto dei propri doveri.

La Luiss Guido Carli promuove le associazioni studentesche quali organizzazioni in grado di agevolare il pieno sviluppo della persona umana in una positiva dinamica relazionale tra il singolo e la collettività, nonché in qualità di soggetti in grado di contribuire con il proprio apporto culturale e sociale alla crescita dell'intera comunità universitaria.

In conformità con i principi costituzionali, tutti gli studenti sono liberi di promuovere, costituire ed aderire ad associazioni studentesche.

L'ordinamento interno, l'amministrazione, la definizione degli scopi e delle modalità mediante cui realizzarli sono regolati in piena autonomia da ciascuna associazione, e le conseguenti responsabilità sono personali.

### **Art. 2 Rapporti con le associazioni studentesche**

Nel rispetto dell'autonomia e del diritto di ciascuno studente, e di ciascuna associazione, allo scopo di preservare un principio di rappresentatività, la Luiss Guido Carli collabora al conseguimento degli scopi delle associazioni che, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, siano dotate dei seguenti requisiti:

- a. essere regolarmente costituite secondo l'ordinamento e non essere in contrasto con nessuna normativa vigente;
- b. essere composte da un numero minimo di 50 studenti Luiss;
- c. avere tra gli associati studenti e presidente regolarmente iscritti alla Luiss Guido Carli;
- d. prevedere nello Statuto: lo scopo, la denominazione, le condizioni di ammissione e le regole sull'ordinamento interno;
- e. conformità tra lo scopo associativo e le finalità istituzionali della Luiss Guido Carli;
- f. partecipare a progetti o attività di interesse generale individuati e promossi dall'Ateneo.

### **Art.3 Giornali studenteschi a diffusione interna**

L'Università autorizza la diffusione interna di giornali studenteschi che siano muniti dei seguenti requisiti:

- a. rispettare le disposizioni della Legge 47/1948 e non essere in contrasto con nessuna normativa vigente;



- b.** essere composti da un numero minimo di 30 studenti Luiss con funzione di redattori;
- c.** avere il Direttore regolarmente iscritto alla Luiss Guido Carli;
- d.** indicare sugli stampati: il nome della testata, il luogo e l'anno della pubblicazione, il nome e il domicilio dello stampatore, il nome del Direttore e, se presente, del Vice Direttore;
- e.** avere un numero di uscite non inferiore alle 2 per anno accademico e una tiratura di almeno 100 copie ad uscita;
- f.** conformità tra la missione redazionale e le finalità istituzionali della Luiss Guido Carli;
- g.** partecipare a progetti o attività di interesse generale individuati e promossi dall'Ateneo.

#### **Art.4 Utilizzo nome Luiss**

È fatto divieto a qualsiasi associazione, nonché ai giornali a diffusione interna, di utilizzare il nome ed il marchio Luiss Guido Carli nella propria denominazione.

#### **Art.5 Comunicazioni obbligatorie**

Ogni anno, entro il 30 settembre, il presidente dell'associazione o il direttore di giornale a diffusione interna con apposita comunicazione alla Direzione Generale della Luiss Guido Carli (o a chi da essa appositamente delegato), trasmette:

- a.** dichiarazione contenente il numero di studenti che aderiscono all'associazione o fanno parte della redazione del giornale a diffusione interna. A tal fine il presidente dell'associazione o il direttore di giornale a diffusione interna deve allegare un elenco completo indicante:
  - 1. nome;
  - 2. cognome;
  - 3. matricola;
  - 4. firma.
- b.** report annuale sulle attività svolte

Il documento con le firme autografe, una volta scansionato, può essere anche inviato per posta elettronica.

Ai fini del raggiungimento della soglia numerica indicata nell'art. 2, lett. b) e art.3 lett. b), l'adesione di ciascuno studente può essere computata con riferimento ad una sola associazione o ad un solo giornale. La sottoscrizione di due o più associazioni o due o più giornali comporta la nullità di tutte le firme apposte.

Il presidente dell'associazione o il direttore di giornale a diffusione interna, in caso di cessazione della qualità di studente Luiss, deve darne comunicazione al medesimo ufficio entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Alla Direzione Generale della Luiss Guido Carli (o a chi da essa appositamente delegato) deve essere data, altresì, comunicazione della chiusura/cessazione di una Associazione o di un giornale a diffusione interna.



Il termine di cui al primo comma del presente articolo, non si applica nel primo anno di vita delle associazioni di nuova costituzione.

## Capo II Eventi

### **Art.6 Richiesta organizzazione eventi**

I presidenti delle associazioni che intendano organizzare un evento devono presentare all'Ufficio Luiss delegato dalla Direzione Generale ad intrattenere rapporti con le associazioni studentesche almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa, una apposita richiesta contenente i seguenti dati:

- proponente;
- titolo/oggetto;
- luogo/sede;
- data;
- numero orientativo dei partecipanti;
- relatori (nome e ruolo), avendo cura di indicare quelli esterni all'Università;
- obiettivi;
- bozza programma.

Per ogni evento che si intende organizzare deve essere indicato un docente Luiss (di ruolo o titolare di insegnamento) di riferimento, che garantisca la validità dell'iniziativa e abbia accettato di essere presente all'evento.

Inoltre, la presenza di docenti Luiss che debbano partecipare ai singoli eventi, anche se esclusivamente per fare indirizzi di saluto, deve essere, una volta ottenuta l'autorizzazione ad organizzare l'iniziativa, tempestivamente comunicata agli stessi, per verificarne la disponibilità.

Per l'invito degli ospiti esterni è necessario, prima di verificarne l'eventuale disponibilità, avere l'autorizzazione dell'Università.

Ad eccezione degli ospiti esterni autorizzati, agli eventi organizzati in Luiss potranno partecipare solo studenti Luiss.

### **Art.7 Autorizzazione eventi**

L'Ufficio Luiss delegato dalla Direzione Generale ad intrattenere rapporti con le associazioni studentesche dopo aver acquisito il parere di uno dei quattro docenti, delegati dal Rettore – uno per area tematica – per la supervisione degli eventi (per verificare che gli stessi perseguano finalità ed obiettivi coerenti con i corsi e gli insegnamenti impartiti dall'Università, trasmette la richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale; qualora la Direzione Generale autorizza lo svolgimento dell'evento, verificherà con l'Ufficio Organizzazione Eventi la disponibilità degli spazi.



## **Art.8 Eventi organizzati da rappresentanti eletti, giornali a diffusione interna, singoli studenti**

Le disposizioni del presente capo si applicano anche a:

- c.** rappresentanti eletti dagli studenti;
- d.** giornali a diffusione interna che rispettino le disposizioni della Legge 47/1948;
- e.** Radio Luiss (laddove organizzati eventi al di fuori degli studi di registrazione);
- f.** studenti della Luiss Guido Carli che presentino la richiesta di cui all'art. 7 sottoscritta da almeno 70 studenti regolarmente iscritti alla Luiss Guido Carli che non siano membri di alcuna associazione.

## **Art.9 Sanzioni**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori sanzioni di legge, comporta l'adozione da parte della Luiss Guido Carli di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli organi rappresentativi dell'associazione e degli studenti e dei giornali a diffusione interna comunque responsabili.

L'università, inoltre, nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, valuterà l'esclusione dell'associazione dall'organizzazione di attività in Luiss e del giornale dalla sua diffusione interna.

Infine, non potranno più svolgere attività in Luiss tutte quelle associazioni studentesche e giornali a diffusione interna che, come da statuto della Consulta, siano assenti – nel corso di ogni anno accademico – per tre volte consecutive, a una sua riunione.